



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 321 del 27/11/2018

**OGGETTO : AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI E RESISTERE IN GIUDIZIO, DESIGNAZIONE DEL PROCURATORE LEGALE.**

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 16,45 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Elvira Serra	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : /

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.



## Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: Sindaco

**Oggetto:** Autorizzazione a costituirsi e resistere in giudizio, designazione del procuratore legale.

LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al Sindaco;

**Premesso che:**

- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco *"il solo titolare del potere di rappresentanza processuale"* del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;
- secondo la Corte, *"l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie"*, fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;
- pertanto, se lo Statuto non impone che la costituzione in giudizio sia disposta dalla giunta, è il Sindaco l'organo che decide;
- lo Statuto del comune non attribuisce nessuna particolare competenza all'esecutivo ciò nonostante, il Sindaco, per evitare che l'assenza di un provvedimento deliberativo possa essere contestata nel corso del giudizio in danno dell'ente, ha ritenuto comunque opportuno investire l'esecutivo della questione;

**Premesso, inoltre, che:**

- che la Società Italia Turismo ha ceduto, con contratto stipulato in data 15/11/2012, l'intera area della Tenuta Trentova in comodato d'uso oneroso al Comune di Agropoli, la cui intenzione è di destinare l'area a sede del progetto naturalistico-didattico "Centro visita ed infopoint" ;
- che il Sig. Giuseppe Polito, coltivatore diretto, ha sostenuto, in una nota di diffida al Comune ad intraprendere qualsiasi azione sull'area, di essere titolare di regolare contratto di affitto agricolo dell'intera Tenuta Trentova, stipulato con la Soc. Italia Turismo;
- che con deliberazione di G.C. n. 303 dell'08/10/2013, è stato dato incarico congiunto agli avvocati Romolo Frasso e Francesco Botti di fornire controdeduzioni alla nota del Sig. Polito e di sostenere l'infondatezza delle sue ragioni;
- che successivamente è stato esperito il tentativo di conciliazione tra il Comune e il Sig. Polito, che non ha dato buon esito;
- che in data 15/04/2014, è stato notificato al Comune ricorso ex art.414 cpc , con il quale il Sig. Polito richiede alla sez. Agraria del Tribunale di Vallo della Lucania

- di dichiarare la validità del contratto di fitto agrario avente ad oggetto la tenuta Trentova e del quale è titolare;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.143 del 07/05/2014, è stato stabilito di resistere nel giudizio, nominando legali di fiducia congiuntamente gli Avv. ti Romolo Frasso di Salerno e Francesco Botti di Agropoli;
  - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 20/02/2015, l'Avv.to Romolo Frasso rinunciatario è stato sostituito con l'avv.to Vincenzo Fiorillo di Salerno;
  - che con la sentenza n.146/2016 il Tribunale di Vallo della Lucania, ha accolto la domanda della parte ricorrente dichiarando ai sensi della legge n. 203/1982 sussistente un contratto di affitto tra Polito Giuseppe e la Italia Turismo spa, avente ad oggetto solo i terreni individuati nella planimetria allegata alla nota I.T.I. prot. 866 del 17/09/1997, con decorrenza dal 10/06/1993 e con scadenza al 10/11/2023, dichiara non opponibile a Polito Giuseppe il contratto di comodato intervenuto tra la Italia Turismo spa ed il Comune di Agropoli in data 15/11/2012, rigetta la domanda del ricorrente di risarcimento del danno, rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Italia Turismo spa, condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida ai sensi del D.M. n.55/2014, in complessivi € 5.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15% , Cna ed Iva;
  - che con atto notarile del 05/04/2016, tra la Soc. Italia Turismo spa ed il Comune veniva convenuto quanto segue: “La società Italia Turismo dichiara di cedere volontariamente ex art. 45 D.P.R.8-6-2001 n. 327...come irrevocabilmente cede, con il presente atto, produttivo degli effetti del decreto di esproprio al Comune di Agropoli, che accetta, i sottoscritti beni immobili siti ....alla Loc. Trentova e precisamente fondo rustico della superficie complessiva di ettari 74.68.26...con entrostanti 15 fabbricati collabenti ed in corso di definizione ...l'indennità per la cessione volontaria in luogo dell'espropriazione ...è stata determinata in complessivi € 796.322,74... al netto dell'indennizzo-cedente ad esclusivo carico del Comune di Agropoli ove spettante al Sig. Giuseppe Polito...che ha rivendicato giudizialmente la qualità di coltivatore diretto... in ipotesi che il Comune intenda liberare i beni dallo stesso occupati...”;
  - che in data 25/10/2018 il Sig. Polito Giuseppe ha promosso Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi alla Corte di Appello di Salerno, con il quale chiede di determinare l'indennità aggiuntiva prevista dall'art.42 D.P.R. 327/2001, nella misura del valore reale di mercato , da determinarsi a mezzo di c.t.u. o in subordine , dei valori medi fondiari indicati in assertiva, nella somma di € 479.032,11 come determinata dal ctp D'Avino nella relazione del 14/09/2018, a favore del ricorrente Polito Giuseppe, fittuario coltivatore diretto, che a seguito della cessione volontaria del fondo “Trentova”, in agro di Agropoli, è stato costretto ad abbandonare in data 13/09/2017 l'area direttamente coltivata dal 1997, dell'estensione di circa ettari 49 lordi, di natura seminativa, di cui ettari 45 realmente utilizzati per la coltivazione di foraggere, somma da integrarsi con interessi e rivalutazione monetaria dal 13/09/2017 al soddisfo, con condanna del Comune di Agropoli a versare immediatamente a favore del ricorrente, la somma che sarà determinata con gli accessori richiesti ed al pagamento delle spese processuali con accessori come per legge;
  - che con nota n. 29927 del 05/11/2018, il responsabile dell'Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, ha comunicato che è opportuno resistere nel giudizio per meglio tutelare le ragioni dell'Ente;
  - Ritenuto, pertanto, di resistere nel giudizio in argomento;

- Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2011, che fissa il compenso da corrispondere ai legali nella misura di € 4.500,00 incrementato del 20% oltre Iva e Cassa per le vertenze innanzi alla Corte di Appello di Salerno e pertanto € 6.851,52 omnia comprensivo;
- Visto l'art. 4 del citato regolamento, che stabilisce che il conferimento dell'incarico legale è disposto dalla Giunta Comunale;

**Premesso che:**

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: *“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante - anche se non esclusiva - componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”*;
- inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 *“possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa”*;

**Premesso inoltre che:**

1. l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di *“contratto d'appalto”*;
2. a tale tipologia d'appalto, in quanto *“escluso”*, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
3. in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i *“principi fondamentali”* del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
4. sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
5. in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
6. nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

pertanto, a norma dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, si intende affidare il patrocinio legale congiuntamente agli Avvocati Francesco Botti di Agropoli e Vincenzo Fiorillo di Salerno, già incaricati nel precedente grado di giudizio;

propone di deliberare

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso descritto in narrativa;
3. di conferire formale mandato congiuntamente agli Avvocati Francesco Botti di Agropoli e Vincenzo Fiorillo di Salerno, già incaricati nel precedente grado di giudizio;
4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).
5. valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima le memorie, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente(articolo 134 comma 4 del TUEL).

Il Sindaco  
f.to dott. Adamo Coppola

---

---

**PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio – contenzioso**

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Data /11/2018

La Responsabile  
f.to Margherita Feniello

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile .

Data /11/2018

Il Responsabile  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Dott. Adamo Coppola

L' ASSESSORE ANZIANO  
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Francesco Minardi

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 03.12.18

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 03.12.18

Il V. Segretario  
f.to dott. Giuseppe Capozzolo